



COMUNE DI CALATABIANO
(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA
AI FINI DELLA SICUREZZA URBANA

Regolamento per la disciplina della videosorveglianza ai fini della sicurezza urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 18.04.2017

Indice

<i>Art. 1 - Oggetto del regolamento</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 – Definizioni</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 – Finalità del sistema di videosorveglianza.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 4 – Responsabile del trattamento</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 – Incaricato al trattamento.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 – Modalità di trattamento</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 – Ambienti di posizionamento delle telecamere</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 – Periodo di conservazione delle immagini</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 - Obbligo di segnalazione delle telecamere</i>	<i>4</i>
<i>Art. 10 – Informativa</i>	<i>5</i>
<i>Art. 11 – Esercizio del diritto di accesso.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 12 – Comunicazione e diffusione dei dati</i>	
<i>Art. 13 - Disposizioni finali.....</i>	<i>6</i>

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di CALATABIANO, Servizio Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2) Il presente regolamento integra la disciplina dettata dal capo III " Videosorveglianza " - art. 47 del Regolamento " Accesso e privacy", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 13.02.2007.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, con i termini che seguono, si indica:

a) *trattamento*: tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di tali dati;

b) *dato personale*: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

c) *titolare*: il Comune di Calatabiano a cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione al sistema di videosorveglianza e installazione delle videocamere;

d) *responsabile*: persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare, individuata nella persona del Responsabile dell'Area di Vigilanza;

e) *incaricato*: persona fisica autorizzata a compiere qualsivoglia operazione di trattamento dei dati dal titolare o dal responsabile;

f) *interessato*: persona fisica, giuridica, ente o associazione cui appartengono i dati personali raccolti per il tramite dell'impianto di videosorveglianza.

Art. 3 – Finalità del sistema di videosorveglianza

1. L'impianto di videosorveglianza è finalizzato a:

a) tutelare la sicurezza urbana, come previsto all'art. 6 del D.L. n. 11/2009, convertito in L. n. 38/2009 e dal decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008, al fine di prevenire e reprimere reati, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, assicurando così una maggior sicurezza ai cittadini;

b) controllare determinate aree pubbliche o aperte al pubblico e zone individuate come soggette a fenomeni di insicurezza.

2. Le predette finalità sono raggiunte nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e

seguenti modifiche, nonché delle funzioni istituzionali demandate al comune ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'ordinamento regionale enti locali.

3. Il sistema di videosorveglianza presente presso la centrale operativa del comando di Polizia Municipale comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese del sistema video e, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessa soggetti e mezzi di trasporto che transitano nell'area designata.

Art. 4 – Responsabile del trattamento

1. Il *responsabile* del trattamento dei dati personali rilevati è il Responsabile dell'Area Vigilanza nominato con atto formale del Sindaco.

2. E' onere del *responsabile* provvedere a:

- a) individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento dando loro le idonee istruzioni;
- b) vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
- c) adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal titolare del trattamento;
- d) evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati entro 15 giorni decorrenti dalla ricezione delle istanze di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 196/2003;
- e) evadere le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell'Autorità garante in materia di protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità previste nella normativa di riferimento;
- f) interagire con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
- g) comunicare al titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;
- h) provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dati raccolti per il tramite di sistemi di video-sorveglianza, nel caso in cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione;
- i) ogni ed altra qualsivoglia attività espressamente delegata dal *titolare* il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite;
- j) disciplinare gli accessi ai locali della centrale operativa del comando al fine di assicurare la sicurezza dei dati trattati.

Art. 5 – Incaricato al trattamento

1. *Incaricati* al trattamento sono nominati tutti gli operatori autorizzati a compiere operazioni di *trattamento dati* derivanti dalla raccolta di immagini della videosorveglianza, dal titolare o dal responsabile.

2. L'*incaricato* al trattamento ha l'obbligo di:

- a) trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, con apposito atto di nomina del responsabile del trattamento dei dati, in modo lecito e attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare e del responsabile;
- b) effettuare la raccolta, l'elaborazione, la registrazione dei dati personali effettuata per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie

mansioni e nei limiti delle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento;

c) accedere ai dati per il tramite di credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza.

Art. 6 – Modalità di trattamento

I dati personali, oggetto del trattamento di cui al presente regolamento, sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo le modalità di legge;
- b) raccolti e utilizzati limitatamente alle finalità di cui all'art. 3.

Art. 7 – Ambienti di posizionamento delle telecamere

Le telecamere, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 11/2009, convertito in L. n. 38/2009, possono essere posizionate in corrispondenza dei luoghi pubblici o aperti al pubblico individuati previa verifica del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza della Prefettura di Catania.

Art. 8 – Periodo di conservazione delle immagini

Le immagini saranno conservate massimo 7 gg. successivi alla rilevazione (salvo ulteriori necessità di conservazione secondo le previsioni dell'art. 6 del D.L. n. 11/2009, convertito in L. n. 38/2009).

L'Autorità giudiziaria e le Forze di Polizia potranno richiedere copia delle registrazioni previa formale richiesta al responsabile.

Art. 9 - Obbligo di segnalazione delle telecamere

1. Tenuto conto degli obblighi di legge vigenti, il *responsabile* del trattamento posiziona adeguata segnaletica ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, tenuto conto delle deroghe espressamente previste dal codice della strada, mediante apposizione di apposita cartellonistica in prossimità delle aree interessate alla videosorveglianza.

2. In particolare, in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003, è fatto obbligo segnalare, mediante simbolo visivo, la ripresa in atto, unitamente all'indicazione ben visibile di area video sorvegliata, con rilascio di informativa sintetica (indicazione *titolare* del trattamento, finalità del trattamento e luogo presso cui prendere visione dell'informativa integrale ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003).

Art. 10 – Informativa

1. L'informativa esaustiva inerente al trattamento dati posto in essere dal *titolare*, deve essere collocata presso il comando di Polizia Municipale e relative sedi distaccate.

2. L'informativa deve contenere le seguenti informazioni:

- a) espressa indicazione del *titolare* del trattamento;
- b) espressa indicazione del *responsabile* del trattamento;
- c) finalità del trattamento;
- d) modalità del trattamento;
- e) diritti esercitabili dall'interessato;

- f) modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato;
- g) indicazione delle classi omogenee che effettuano il trattamento in qualità di incaricati;
- h) indicazione di eventuali operazioni di comunicazione;
- i) termini di conservazione delle immagini se registrate.

Art. 11 – Esercizio del diritto di accesso

1. L'interessato ha diritto di ottenere a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 gg., la conferma dell'esistenza, o meno, di dati personali, la cancellazione, trasformazione o il blocco dei dati trattati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile.
2. Le istanze di cui al comma 1 del presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata.
3. Una volta ricevuta conferma dell'esistenza di dati personali, l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
4. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
5. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
6. I diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 sono esercitabili con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile del trattamento, al quale deve essere fornito idoneo riscontro senza ritardo.

Art. 12 – Comunicazione e diffusione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Calatabiano a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' vietato effettuare la diffusione di dati raccolti mediante impianti di videosorveglianza salvo qualora il dato sia anonimo, in quanto raccolto senza finalità di individuazione dei tratti somatici.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni di pubblicazione all'albo pretorio.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed ai provvedimenti del Garante della Privacy.